

308 16 APR. 2004

Oggetto: Rinnovo per un anno dell'affidamento all'INPS per l'esercizio della funzione concessoria dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo. Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali,

VISTO l'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, col quale sono state conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

VISTA la legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni sono gestite dai comuni capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione, utilizzando le risorse umane e finanziarie ad essi assegnate col D.P.C.M. 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001, n. 31;

PRESO ATTO che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le suddette risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;

VISTA la L.R. n. 40/2001 con la quale è stata approvata una modifica alla L.R. n. 14/1999 con cui si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio stesso;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n. 376 del 28/3/2002 e n. 299 del 11/4/2003 con le quali è stato affidato all'INPS in via transitoria, per la durata di un anno per ognuna, l'esercizio delle funzioni in argomento e sono stati approvati i relativi schemi di convenzione;

RICHIAMATE le convenzioni stipulate rispettivamente con Reg. Cron. N. 1351 del 18/4/2002, e Reg. Cron. n. 3190 del 7/5/2003, con le quali si disciplinava il suddetto affidamento delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo per la durata di un anno per ognuna (dal 15/4/2002 al 14/4/2003 la prima e dal 15/4/2003 al 14/4/2004 la seconda);



308 16 APR. 2004

6

DATO ATTO che con successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione l'INPS ed i cinque Comuni capoluogo di provincia, si concordavano modalità di collaborazione finalizzate alla migliore organizzazione del servizio, prevedendo in particolare che detti Comuni assegnassero alle dipendenze funzionali dell'INPS il personale dello Stato ad essi trasferito col richiamato D.P.C.M. 22/12/2000, come prescritto dall'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dall'art 3 della L.R. n. 40/2001;

RILEVATO che la gestione delle funzioni conseguente ai suddetti atti è risultata complessivamente positiva e che l'impianto gestionale delineato ha posto le basi per un ottimale esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, consentendo di ridurre i tempi di evasione delle nuove pratiche di concessione e nello stesso tempo di affrontare con esito soddisfacente la definizione delle pratiche ancora giacenti, con particolare riferimento alla situazione relativa alla provincia di Roma;

RITENUTO pertanto opportuno, anche alla luce dei soddisfacenti risultati raggiunti, rinnovare per un ulteriore anno l'affidamento all'INPS dell'attività concessoria in materia di invalidità civile cecità e sordomutismo, anche allo scopo di pervenire entro la scadenza della nuova convenzione all'azzeramento di ogni arretrato;

STABILITO che, nei casi in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 22/12/2000 la dotazione di personale statale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, anche mediante ricorso a contratti di lavoro interinale o a tempo determinato, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello Stato, ed a destinarle all'INPS per il periodo di durata della convenzione;

VISTO che la L.R. n. 40/2001 all'art. 3, comma 3, prevede di destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale al miglioramento del servizio inerente all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile;

RICORDATO che in relazione al precedente affidamento relativo al periodo 15/4/2003-14/4/2004, in attuazione della D.G.R n. 299 del 11/4/2003, è stata utilizzata la somma di euro 438.988,36 in favore dell'INPS per le attività connesse alla prosecuzione ed al miglioramento del servizio, e la somma di euro 260.000,00 in favore del comune di Roma per le attività di collaborazione con l'INPS, per le attività dirette alla riduzione dell'arretrato svolte dal Comune anche con proprio personale, in aggiunta a quello trasferito dallo Stato, utilizzato alle dipendenze funzionali dell'INPS;

RITENUTO che per la prosecuzione e per la migliore organizzazione del servizio per un terzo anno si possa riservare, quale quota parte del Fondo per l'attuazione del piano socio - assistenziale regionale per l'anno 2004, in analogia a quanto avvenuto nell' anno precedente, la somma di euro 450.000,00 in favore dell'INPS, per la gestione e il miglioramento del servizio nel suo complesso e per le spese connesse al trasloco delle pratiche dalla sede di Viale Ostiense in Roma, e una ulteriore somma pari ad euro 210.000,00 da assegnare ai comuni capoluogo per essere destinata all' incentivazione del personale messo a disposizione dell'INPS, per le attività volte all'azzeramento dell'arretrato, sulla base di appositi progetti di produttività da concordare tra i comuni capoluogo e l'INPS, stabilendo che di quest'ultima somma una parte corrispondente ad



AS

308 16 APR. 2004

Q

un terzo sarà attribuita al comune di Roma, in considerazione del rilevante numero di pratiche arretrate ancora da trattare, e la rimanente dovrà essere ripartita tra tutti i comuni capoluogo, compreso Roma, in proporzione al numero di persone da essi messe a disposizione dell'INPS, in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite in attuazione del D.P.C.M. 22/12/2000;

DATO ATTO che per la presente deliberazione non è stato necessario esperire la procedura di concertazione, trattandosi di mero rinnovo di incarico conferito all'INPS in attuazione di specifiche leggi;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si richiamano:

1- Di rinnovare all'INPS l'affidamento in via transitoria, per la durata di un anno, con possibilità di ulteriore rinnovo, dell'esercizio complessivo delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della Legge n. 38/2000 e dell'art. 3 della L.R. n. 40/2001, in prosecuzione dell'incarico conferito con D.G.R n. 11/4/2003 e con Convenzione Reg. Cron. n. 3190 del 7/5/2003;

2- Di approvare lo schema di convenzione regolante i termini dell'accordo da sottoscrivere con l'INPS che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

3- Di stabilire che, nei casi in cui i comuni capoluogo di provincia non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 22/12/2000 la dotazione di personale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, ed a destinarle all'INPS per il periodo di durata della convenzione (dal 15 aprile 2004 al 14 aprile 2005), anche mediante ricorso a contratti di lavoro interinale o a tempo determinato, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative che lo Stato attribuisce ai Comuni capoluogo e che questi dovranno trasferire alla Regione;

4- Di riservare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 40/2001, quale quota del Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale (Capitolo H41504) per l'anno 2004, la somma di Euro 450.000,00 in favore dell'INPS per le attività connesse alla prosecuzione ed al miglioramento del servizio nel suo complesso e per le spese connesse al trasloco delle pratiche dalla sede di Viale Ostiense in Roma, e una ulteriore somma pari ad euro 210.000,00 da assegnare ai comuni capoluogo, con le modalità di riparto indicate in premessa, per essere destinata all'incentivazione del personale messo a disposizione dell'INPS, per le attività volte all'azzeramento dell'arretrato, sulla base di appositi progetti di produttività da concordare tra comuni capoluogo e INPS;

5- Di dare atto che la suddetta convenzione sarà sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Sociale e che il Direttore della Direzione Famiglia e Servizi alla Persona curerà i successivi adempimenti di attuazione della presente deliberazione e della conseguente convenzione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 APR. 2004



Assessorato
Lazio
REC
La Polizia di

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSORIA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' E SORDOMUTISMO. ULTERIORE RINNOVO.

L'anno duemilaquattro il giorno del mese di aprile in Roma,

TRA

La Regione Lazio, codice fiscale n. 80143490581, domiciliata agli effetti del presente atto presso la propria sede, in Via Cristoforo Colombo n. 212, 00147 Roma, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Sociale Dr. Salvatore Cirignotta, nato a Vittoria (RG) il 26 ottobre 1954, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

E

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale n. 80078750587, domiciliato agli effetti del presente atto presso la propria Direzione Regionale per il Lazio, Via Giosuè Borsi n. 11, 00197 Roma, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore Regionale Salvatore Scura, nato a Vaccarizzo Albanese (Cs) il 26/5/1937, a ciò autorizzato dalla deliberazione del C.A. n. 81 del 6/3/2001.

PREMESSO CHE



- Ai sensi dell'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;
- In base al medesimo articolo 130 a decorrere dal 3 settembre 1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l' INPS;
- Con le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM del 26 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, è previsto l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, già conferite ai sensi dell'art. 130 del citato decreto legislativo n. 112/98 e vengono individuate le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire;
- In data 6 dicembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, tra l'altro, l'accordo quadro tra Regioni e INPS, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2001;
- Con legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2169 del 24/10/2000 si è stabilito di destinare ai comuni capoluogo di provincia le risorse statali da trasferire per l'esercizio delle funzioni in materia di invalidità civile;
- Con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni vengono gestite da ogni comune capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione;
- Col DPCM 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. il 21/2/2001, riguardante il trasferimento delle risorse destinate alla gestione delle funzioni in materia di invalidità civile, sono state assegnate ai comuni capoluogo di provincia complessivamente n. 47 unità di personale e lire 351.033.893, corrispondenti ad euro 181.293,87;
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
- Con L.R. n. 40/2001 è stata approvata una modifica alla L.R. n. 14/1999 con la quale, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti ed a promuovere tutte le iniziative necessarie per il miglioramento del servizio stesso;
- E' stato individuato nell' INPS, già investito della erogazione dei trattamenti economici, l'Ente in grado di garantire la gestione unitaria delle attività di istruttoria, liquidazione, decretazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato;
- Ferma restando la competenza delle ASI. in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo di gestione delle funzioni viene affidato all' INPS e svolto con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo;
- L'INPS con propria deliberazione n. 81 del 6/3/2001 ha approvato uno schema di convenzione tipo col quale si stabiliscono i termini dell'accordo;
- Con Convenzione Reg. Cron. n. 1351 del 18/4/2002, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 28/3/2002, è stato affidato all'INPS in via transitoria e per la durata di un anno a decorrere dal 15/4/2002, l'esercizio dell'attività concessoria delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 11/4/2003 e con Convenzione Reg. Cron. n. 3190 del 7/5/2003 è stato rinnovato l'affidamento all'INPS per un secondo anno a decorrere dal 15/4/2003;

Stampa circolare dell'Ufficio Regionale INPS con la data 15/4/2003 e una firma manoscritta accanto.

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 14/11/2003 è stata approvata una Direttiva per la gestione delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n..... del..... è stato prorogato il suddetto affidamento all'INPS per un ulteriore anno, con decorrenza dalla scadenza del precedente incarico;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina l'affidamento all'INPS, in via transitoria e per la durata di un anno, consecutivo al precedente affidamento di cui alla convenzione Reg. Cron n. 3190 del 7/5/2003, delle attività afferenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo.

Art. 2

Definizione delle competenze


A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'INPS continuerà ad esercitare le funzioni di concessione delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo e curerà l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza e agilità procedurale.

L'Istituto dovrà assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio stesso.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto dell'apposita "Direttiva per la gestione delle funzioni di invalidità civile, cecità e sordomutismo" approvata con D.G.R. n. 1165 del 14/11/2003, con particolare riferimento alle modalità di collaborazione, all'uso della modulistica prestabilita e alla trasmissione dei dati e della documentazione tra le ASL e l'INPS.

Le strutture sanitarie provvederanno ad allegare la modulistica di riferimento al verbale di accettazione da inoltrare alla sede INPS di propria competenza, che rilascerà apposita ricevuta di ricevimento.

Le Commissioni sanitarie presso le ASL, nel caso in cui accertino la sussistenza del requisito sanitario per invalidità civile, cecità e sordomutismo nelle percentuali previste dalla legge per il diritto ad un trattamento economico, trasmetteranno, ove possibile anche in via telematica, dopo le previste verifiche a cura delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro, il verbale della visita medica, e la relativa modulistica, alla sede INPS competente per Comune di



residenza dell'interessato, al quale ultimo verrà al contempo indirizzata copia del verbale medesimo.

La trasmissione dei dati personali afferenti i beneficiari avverrà sulla base di tracciati - record Concordati tra Regione, ASL e INPS.

I dati personali dovranno essere trattati nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Regionale n. 1/2002.

I verbali di revisione medica delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro che comporteranno modifiche o revoche di trattamenti economici in corso saranno inviati, ove possibile in via telematica, alla struttura dell'INPS territorialmente competente.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere concordata con l'Istituto e comunicata alla Regione.

Allo scopo di assicurare anche il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento saranno individuati referenti in rappresentanza delle diverse Amministrazioni interessate al processo.

A tal fine sarà costituito, come per la precedente convenzione, un apposito gruppo di lavoro interfunzionale composto da rappresentanti delle ASL, dal referente regionale dell'INPS e dal referente della Regione, per verificare il puntuale andamento delle operazioni di cui al punto precedente.

Art. 3

Attività svolta dall'INPS

L'INPS eserciterà le funzioni di cui al precedente art. 2 per la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo accolte sanitarimente.

L'attività svolta dall'INPS riguarderà anche la trattazione amministrativa delle revoche dei trattamenti in corso.

Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento di concessione o di revoca firmato dal responsabile di processo della competente struttura INPS.

Art. 4

Controlli amministrativi

Ferma restando la competenza del Ministero del Tesoro per gli interventi di verifica contemplati dalla normativa in materia, l'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici (requisiti reddituali, di frequenza scolastica, stato di ricovero in strutture pubbliche, svolgimento di attività lavorativa, ecc.)



ed attua, in accordo con la Regione verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tal fine.

Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, l'INPS predisponde un provvedimento di revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento curandone la tempestiva trasmissione all'interessato.

Art. 5

Assegnazione delle risorse umane e finanziarie

Considerato che con con Deliberazione del C.di A. dell'INPS n. 81 del 6/3/2001 è stato stabilito che all'Istituto venga corrisposto un compenso pari ad Euro 19,63 per ogni pratica, per tutte le attività di cui alla presente Convenzione la Regione destinerà all'INPS, per il periodo dell'esercizio delle funzioni, le risorse umane (per un totale di 47 unità) e finanziarie (per un totale di Euro 181.293,87) derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, come riportate nella apposita tabella allegata al D.P.C.M. 22/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001.

A tal fine i comuni capoluogo di provincia assegneranno all'INPS, mediante formali accordi, per la durata della presente convenzione, le unità di personale effettivamente transitate e le risorse finanziarie ricevute per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile.

La Regione, nel caso in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 22/12/2000 la dotazione di personale assegnata dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, anche mediante ricorso a contratti di lavoro interinale o a tempo determinato, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello Stato e a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione e secondo modalità stabilite con apposito protocollo d'intesa INPS - Regione.

La Regione si impegna, inoltre, a destinare all'INPS le risorse finanziarie di cui al 3° comma dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 20/12/2001, per le finalità previste da detta disposizione, nella misura indicata nella D.G.R n.....del

Art. 6

Abbattimento delle giacenze

Le funzioni esercitate dall'INPS riguarderanno anche la definizione delle pratiche di concessione dei trattamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo giacenti, provenienti dalle ASL e dai comuni capoluogo di provincia, relativi a periodi anteriori alla data del 15 aprile 2002 ed ancora in attesa dei provvedimenti di liquidazione e pagamento.



[Handwritten signature]

Art. 7

Legittimazione passiva

Per la trattazione del contenzioso giudiziale, con costituzione in giudizio di un legale dell'Avvocatura dell'INPS, la Regione corrisponderà all'Istituto un compenso pari a quanto previsto a titolo di competenze e onorari, nella misura minima prevista dalle tariffe forensi, tutte le volte in cui il giudizio non si concluda con la liquidazione giudiziale delle stesse in favore dell'Amministrazione resistente, fermo quanto stabilito nel precedente art. 5.

Art. 8

Ambito di applicazione e verifica

La presente convenzione vincola tutte le strutture territoriali INPS ubicate nella Regione Lazio ad attuare quanto convenuto nella medesima.

Alla data del 15/10/2004 si provvederà ad una verifica della stessa riservandosi la facoltà di eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle eventuali determinazioni raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni e INPS.

Art.9

Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dal 15/4/2004, ha la durata di dodici mesi e potrà essere rinnovata.

La presente Convenzione ha comunque validità fino all'emanazione di eventuali accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto della stessa.


Art. 10

Norme transitorie

Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, entro 15 giorni dalla decorrenza della presente convenzione dovranno essere formalizzati gli adempimenti previsti dall'art 3, comma 2, della L.R. n. 40/2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
I.N.P.S. PER IL LAZIO
Salvatore Scura

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
DELLA REGIONE LAZIO
Salvatore Cirignotta



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Cirignotta".